

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1038)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCARDACCIONE, LEGGIERI e SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1973

### Legge speciale per la Basilicata

ONOREVOLI SENATORI. — Mentre è ancora vivo ed aperto il doloroso capitolo delle calamità che hanno colpito le regioni di Sicilia e Calabria, un altro disastroso evento si è abbattuto sul Mezzogiorno d'Italia, colpendo questa volta in maniera più disastrosa la regione Basilicata. Nel momento in cui ci accingiamo a presentare questo disegno di legge, la pioggia continua ad abbattersi violentemente sul territorio lucano ed in particolare sul versante ionico completando la distruzione di strade, edifici, case e colture. Trance di interi comuni sono precipitati a valle, gli argini del Sinni, dell'Agri, del Basento, del Bradano e del Cavone sono abbattuti, i campi allagati e le colture distrutte. I comuni di Cirigliano, Aliano, Stigliano, Roccanova, Castronuovo ed altri sono isolati. Si è ripetuta insomma la sciagurata avventura di quelle terre che ciclicamente soggiacciono alla forza distruttrice dei fenomeni naturali, i quali concorrono metodicamente a determinare il destino di miseria e di depressione di quelle popolazioni.

È perciò indilazionabile un moderno e dinamico strumento legislativo che assorbendo le leggi esistenti e ispirandosi agli ordinamenti dell'assetto territoriale che la regione

Basilicata sta per darsi, metta a disposizione degli enti locali uno strumento operativo capace di mettere ordine negli insediamenti urbani dando stabilità e sicurezza alle abitazioni, specialmente quelle contadine che sorgono alla periferia dei centri abitati, che prima delle altre vengono trascinate dagli smottamenti del terreno sconvolto dalle ricorrenti alluvioni.

Il presente disegno di legge si ispira alle su esposte considerazioni e si affianca ai provvedimenti di pronto soccorso che certamente saranno presi dal Governo a seguito della constatazione dei gravissimi danni verificatisi in Basilicata durante la recente alluvione, ma il suo scopo è quello di consentire un razionale intervento direttamente finanziato e dipartito in successivi esercizi per poter operare: *a)* il trasferimento di nuclei familiari da case fatiscenti non risanabili o che insistono su suolo insicuro per stabilità e consistenza in quartieri residenziali; *b)* la sistemazione forestale ed idraulica delle pendici a monte delle quali hanno sede nuclei urbani allo stato stabili e sicuri, ma la cui stabilità e sicurezza possano essere compromesse nel tempo senza una opportuna opera di consolidamento del suolo.

Inoltre il problema che qui si è acutamente manifestato in questi giorni nelle zone alluvionate della Basilicata è la strutturale insufficienza di istituti di ricerca e di formazione tecnica professionale atti ad approfondire i problemi geologici forestali e urbanistici dell'area, nonché di formare prontamente il personale tecnico qualificato capace di intervenire a sanare le situazioni urgenti e di programmare e portare a termine un'azione continua e risolutiva.

A questo proposito è apparsa indilazionabile l'istituzione di due centri di formazione al livello universitario nel settore forestale

e della difesa del suolo e nel settore dell'ingegneria.

Onorevoli senatori, riteniamo che i pubblici poteri di fronte al verificarsi delle presenti calamità naturali abbiano il dovere non solo di affrontare nel modo più adeguato l'emergenza, ma anche quello di guardare al fenomeno nelle sue cause remote e recenti e fare concrete proposte per rimuoverle al fine di dare al proprio intervento una funzione di prevenzione, perchè l'uomo nel misurarsi con la natura abbia sempre meno il compito di ripararne i danni e sempre più quello di ordinarla al suo fine.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

La regione Basilicata è obbligata a redigere entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un piano di riassetto urbanistico riguardante i centri ubicati su tutto il territorio regionale.

Detto piano dovrà prevedere, tra l'altro, il trasferimento di nuclei di abitazioni ed il consolidamento delle pendici sulle quali sorgono i centri abitati: la Regione, con proprio decreto, è autorizzata ad espropriare sia il suolo dove devono sorgere le nuove case, sia il suolo intorno ai centri abitati e che dovrà essere sistemato idraulicamente e rimboschito. La Regione, rifacendosi alla legislazione nazionale vigente, emanerà proprie norme riguardanti la procedura da attuare per l'espropriazione.

### Art. 2.

Per la redazione del piano la Regione è autorizzata ad utilizzare in permanenza il dirigente tecnico, o chi ne fa le veci, del Provveditorato alle opere pubbliche, dei Geni civili, dell'Ente di sviluppo e dell'Ente irrigazione, dei Consorzi di bonifica, degli uffici agrari e forestali (ex ispettorati e ripartimenti), della Corte dei conti e dell'Avvocatu-

ra dello Stato e di altri organi che la Giunta regionale ritiene opportuno. Detti tecnici, riuniti in comitato presieduto dal presidente della Giunta regionale o dall'assessore alla programmazione, devono dedicarsi personalmente e permanentemente alla elaborazione del piano e potranno chiedere al presidente la consulenza esterna di qualche specialista in via del tutto eccezionale. La Regione stabilirà eventualmente il compenso straordinario da attribuire ai componenti del Comitato solo al momento della definitiva approvazione del piano da parte del Consiglio regionale.

Al suddetto comitato dovrà essere affidato il compito di coordinamento fra il piano di riassetto urbanistico, il piano di assetto territoriale e tutti gli interventi ordinari e straordinari da realizzarsi nella Regione e che riguardano opere che interessano in qualsiasi maniera il suolo.

A detto comitato è anche affidato il compito di prendere decisioni insindacabili per quanto riguarda appalti, perizie suppletive, riserve, rescissione di contratti di opere previste dal piano.

#### Art. 3.

È istituita in Basilicata l'Università degli studi con la Facoltà di scienze forestali e per la difesa del suolo, e la Facoltà di ingegneria con le specializzazioni di geologia idraulica e trasporti.

La Cassa del Mezzogiorno provvederà a redigere progetto speciale per le attrezzature ed il funzionamento dei suddetti istituti destinando a tal fine la somma di lire 30 miliardi a valere sui fondi della legge 26 ottobre 1971 ,n. 853.

#### Art. 4.

Per la redazione e l'attuazione del piano urbanistico degli abitati della Basilicata viene stanziata la somma di lire 30 miliardi all'anno, per dieci anni a partire dal 1973, prelevandoli per il 1973 dal fondo globale e iscrivendoli successivamente nello stato di previsione della spesa degli anni successivi.